

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1773

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,
PAPPALARDO e PREVOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1995

Soppressione del Ministero del commercio con l'estero
e riforma dell'ICE

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organi della Pubblica amministrazione che intervengono a vario titolo nel governo dell'economia sono - oltre ai Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze - il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri.

Il loro intervento è definito sia dalle proprie specifiche competenze, sia dal ruolo che con il tempo la situazione politica interna ed internazionale e le necessità dei vari Governi sono andate determinando.

Il governo dell'economia è affidato, perciò, in Italia, ad almeno otto diversi Ministeri, con inevitabili duplicazioni di spesa, di controllo e di indirizzo.

La ridefinizione dei ruoli e delle competenze dei Ministeri «strutturali» (Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica) e il loro eventuale accorpamento appartengono ad un'analisi più generale ed esulano da questa proposta, che invece si concentra sul rapporto tra politica industriale e politica commerciale con l'estero. Alla base di questa proposta sta il convincimento che in società complesse come quella italiana la politica economica, sia a livello centrale che locale, si articola in tre strumenti: la politica fiscale, di spesa ed industriale.

Con quest'ultimo termine si intende la politica di indirizzo, di armonizzazione e di sostegno delle attività produttive del Paese, che si coniuga con il sostegno delle imprese nel loro processo di internazionalizzazione e di radicamento nei mercati esteri.

Per superare in positivo l'esperienza dei Comitati interministeriali, di volta in volta creati per rispondere alla domanda di coordinamento e di unitarietà di indirizzo, è opportuno e non più rinviabile procedere ad una

semplificazione dell'apparato della Pubblica amministrazione centrale e nello stesso tempo definire un nuovo centro di indirizzo. Si tratta, cioè, di porre mano ad una trasformazione dell'assetto attuale della macchina pubblica, avendo ben chiari quali sono gli obiettivi, gli strumenti e i referenti.

Gli obiettivi che il presente disegno di legge si propone sono dunque di attuare un sistema unico di intervento che armonizzi le politiche settoriali, di razionalizzare e ridurre la spesa, di evitare le duplicazioni in termini normativi e di controllo, di offrire agli utenti un solo punto di riferimento. Per quanto riguarda invece gli strumenti, essi vanno delineati nei servizi finanziari, nei servizi assicurativi, nei servizi reali.

I referenti saranno le imprese: in primo luogo e fundamentalmente quelle di piccole e medie dimensioni, ma ampiamente intese (dell'industria, del terziario avanzato, artigianali, eccetera); le associazioni imprenditoriali e consortili, sia territoriali che settoriali; le regioni e le autonomie locali.

Le aree di intervento del nuovo Ministero (che in una fase di transizione può essere il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in cui confluiscono le competenze attuali e le risorse del Ministero del commercio con l'estero) sono:

- a) l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;
- b) il decentramento produttivo, gli investimenti e la internazionalizzazione;
- c) gli accordi internazionali, le politiche commerciali interne ed internazionali;
- d) la produzione e l'acquisizione di risorse.

In queste quattro aree di lavoro convergono gran parte delle attuali competenze e titolarità adesso affidate al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del commercio con l'estero e, in misura minore, ai Ministeri degli affari esteri e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Vengono escluse, perchè non complementari a questo disegno:

a) la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e sull'Istituto di fisica nucleare;

b) la direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

c) la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che - proprio per la finalità di aiuto che persegue - deve essere il più possibile svincolata dalla politica commerciale.

Al contrario vengono acquisite:

a) la vigilanza sulla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sul Mediocredito centrale;

b) la gestione delle attività regolate dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla collaborazione industriale.

Il disegno di legge si occupa del sistema pubblico di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Parte significativa di intervento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è la gestione della politica industriale in raccordo con la politica commerciale sui mercati esteri.

La prefigurazione di un nuovo assetto organizzativo nel comparto del commercio con l'estero e della internazionalizzazione è possibile solamente se vengono con chiarezza definiti alcuni concetti portanti.

In primo luogo, deve essere assunta una sostanziale e definitiva separazione tra politica estera e politica commerciale verso l'estero, intendendo quest'ultima come la prosecuzione sui mercati internazionali della politica industriale dell'Italia.

Il processo di internazionalizzazione dell'economia non è, infatti, un fenomeno spontaneo e non si deve confondere l'attuale saldo positivo della bilancia commerciale (frutto, come noto, della progressiva

svalutazione della lira, in atto, in forme più o meno traumatiche, dall'autunno del 1992) con una più radicata presenza delle imprese italiane sui mercati esteri.

Anzi, le politiche di svalutazione, in genere, tendono a portare nel mercato internazionale un gran numero di imprese, che in situazioni normali (tassi stabili, prezzi in equilibrio) sono marginali e, comunque, non strutturate ad una presenza costante nei nuovi mercati di sbocco.

È ragionevole supporre che nel medio-lungo periodo, allorchè la crescita dei costi interni, il progressivo stabilizzarsi dei cambi, le politiche di contenimento dei *partner* commerciali tenderanno a limitare la crescita delle nostre esportazioni, le imprese poco strutturate e non adeguatamente sostenute da una coerente politica industriale-commerciale rischiano di essere nuovamente marginalizzate e, quindi, espulse dai mercati di recente aggressione.

Ciò potrebbe comportare effetti di ritorno negativi sui profitti aziendali, sull'occupazione, sulla crescita dell'economia in generale.

In secondo luogo, deve essere definito l'assetto più funzionale del decentramento delle attività di promozione e di assistenza sul territorio nazionale alle imprese.

Non si tratta, in modo speculare a quanto detto per i Comitati interministeriali, di porre in essere comitati regionali affollati quanto privi di autorità, paritetici, consultivi o quant'altro; nè di costituire società, consortili o meno, che duplicano le intermediazioni, aggiungendo un altro soggetto al già affollato *parterre* degli enti del settore. Si deve, invece, rispondere all'esigenza di un coinvolgimento attivo, responsabile e il più possibile coordinato di enti locali, territoriali, produttivi o organizzativi: comuni, province, regioni, camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura, Centri estero, consorzi, distretti industriali, associazioni.

Partecipazione e coinvolgimento non possono tuttavia rispondere alla semplice logica che vuole compartecipare, per definizione, tutti gli interessi a vario titolo costituiti: il coordinamento ha senso se com-

porta, prima di tutto, un radicale sfoltimento delle sovrapposizioni decisionali ed operative, ed una oculata politica di risparmio delle risorse pubbliche, a vario titolo assegnate al sostegno delle imprese all'estero; in secondo luogo, se esso è affidato, in termini di vigilanza ed indirizzo, ad un unico ente centrale, attuando contemporaneamente, a livello regionale, autonomia operativa e decisionale, in funzione delle specifiche realtà produttive locali. Infatti attualmente gli organismi territoriali che operano nel sostegno delle imprese all'estero dipendono da entità diverse.

Infine, la politica di sostegno all'internazionalizzazione deve avere un referente preciso e non, semplicemente, il generico sistema delle imprese.

Deve essere sviluppato il massimo grado di attenzione verso le imprese piccole e medie, includendo per specifici settori anche le imprese artigiane: il sostegno pubblico, basato su corrispettivi differenziati e a parziale copertura dei costi, deve essere destinato, infatti, a quelle categorie di imprese che per dimensione e risorse disponibili non sono in grado, per gli alti costi e le difficili economie di scala, di affrontare adeguatamente preparate mercati complessi o lontani.

Da qui la proposta di ricondurre la gestione e il controllo sulle attività di internazionalizzazione dell'economia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella prospettiva, che si spera di medio termine, di pervenire alla riforma di questo importante Ministero che dovrebbe a nostro avviso trasformarsi in Ministero delle attività produttive o dell'economia.

Il raggruppamento di tutti i poteri di controllo, indirizzo e coordinamento in un unico Ministero, tuttavia, non esaurisce l'intervento di razionalizzazione del comparto pubblico di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. È necessario intervenire con progetti di riforma anche a livello dei singoli Enti che operano in questo comparto.

Obiettivi principali della riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) sono:

a) ottenere un efficiente ed efficace utilizzo dei fondi pubblici destinati alla promozione del prodotto italiano all'estero;

b) instaurare un sistema di committenza tra il Ministero vigilante e l'ICE, incentrato su accordi di programma a verifica obiettivi-risultati;

c) decentrare sul territorio nazionale - fatta salva l'unitarietà della politica del Paese sui mercati internazionali - le attività proprie dell'Istituto nel campo dell'assistenza, della promozione, della formazione e dell'informazione agli utenti nei principali bacini produttivi.

Principio base dell'attività dell'ICE è quello di portare sul territorio, in diretto contatto con gli utenti finali (imprese), la promozione dei propri servizi, che dovranno con il tempo diventare parte integrante di «pacchetti di servizi» (reali, finanziari, assicurativi) finalizzati a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese.

Per la realizzazione di questo progetto è opportuno che vengano istituiti in aree specifiche (basi di esportazione, distretti industriali, bacini produttivi, eccetera) «sportelli integrati», dove gli utenti possono, in un'unica sede, ottenere consulenza e i servizi per le loro strategie di aggressione dei mercati esteri.

Ciò comporta per l'ICE una ridefinizione della propria rete nazionale, che deve essere riproporzionata per far fronte a queste nuove domande. Non si tratta però di effettuare generici tagli di struttura o di cessioni unilaterali di attività, nè tanto meno di predefinite ed astratte definizioni numeriche: ciò che serve, al contrario, è muoversi su una linea di oculata redistribuzione delle risorse sul territorio, avendo precisi target di utenza e definiti raccordi con il resto della struttura (Direzione centrale e Rete estero).

La specializzazione tra Reti è, infatti, un tratto essenziale, che si determina in base alle specifiche aree di lavoro:

- a) promozione dei servizi (*marketing*) - Rete Italia;
- b) programmazione del prodotto (servizi) - Direzione centrale;
- c) produzione ed erogazione dei servizi - Rete estero.

Anche il rapporto con il Ministero vigilante dovrà essere adeguato a questa nuova realtà e conseguentemente anche il sistema di finanziamento.

Deve essere superato l'attuale rapporto burocratico di controllo di legittimità ed introdotto un rapporto di committenza, in base ad «accordi di programma» che riguardano l'intera gamma delle attività dell'Istituto e non, come ora, solamente il programma promozionale. In base agli «accordi di programma» il Ministero vigilante stabilisce, nell'ambito delle linee strategiche della politica commerciale, il tipo ed il livello di attività che l'ICE deve svolgere istituzionalmente, in quanto ente pubblico cui è affidato il compito di sostegno delle imprese sui mercati esteri. Il Ministero vigilante stabilisce anche i criteri e gli strumenti di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ICE con i piani di attività nelle varie aree.

Il disegno di legge prevede, in particolare, all'articolo 1 il trasferimento ad una direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle competenze e dei rapporti del Ministero del commercio con l'estero. Questa disposizione allinea la legislazione italiana a quella dei principali Paesi *partner* dell'Italia, che assumono la politica commerciale verso l'estero come una delle principali determinanti della politica industriale.

L'articolo 2 definisce l'ICE ente pubblico non economico sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il quadro dei rapporti è definito in un ambito pluriennale, che consente certezza di indirizzo e chiarezza di obiettivi per orientare ade-

guatamente i comportamenti dell'Amministrazione e delle imprese referenti.

Ovviamente la pluriennalità del quadro di riferimento consente aggiustamenti e tarature annuali, che non contraddicono l'esigenza di impostare l'azione pubblica di sostegno sui mercati esteri riferendosi prevalentemente ai fenomeni strutturali di medio periodo, evitando per quanto possibile di rincorrere le oscillazioni congiunturali dei mercati con interventi a pioggia. Viene ribadita la natura «non-profit» della rete estera dell'ICE, individuata come fonte principale di produzione dei servizi agli operatori.

Di importanza fondamentale sono le modalità ed i contenuti della commessa pubblica: si introduce la tecnica dell'accordo di programma per sottolineare la responsabilità e l'alterità dell'ICE come agenzia autonoma rispetto all'Amministrazione dello Stato e si ampliano i poteri di indirizzo e di controllo del Ministero, oggi ristretti prevalentemente al programma promozionale a tutte le aree di servizio.

L'articolo 3 elenca i compiti dell'Istituto ed affianca a quelli tradizionali anche l'area della collaborazione e degli investimenti esteri che acquistano in prospettiva un'importanza crescente anche alla luce dei processi di integrazione comunitaria a livello d'impresa.

L'articolo 3 individua, inoltre, gli organi, operando una semplificazione del consiglio di amministrazione ed introducendo il comitato consultivo come sede naturale degli interessi organizzati che contribuiscono alla definizione degli indirizzi generali e/o settoriali dell'attività dell'Istituto. Si tende ad evitare che l'amministrazione diretta dell'Istituto sia affidata ai rappresentanti dei destinatari dei servizi o della concorrenza, situazione questa che nel regime della legge 18 marzo 1989, n. 106, è stata in gran parte all'origine delle difficoltà di programmazione e di gestione secondo criteri di trasparenza ed efficacia.

La responsabilità dell'amministrazione è collocata in un consiglio di amministrazione composto da quattro dirigenti a tempo pieno che possano, senza i condizio-

namenti dell'appartenenza organica ad associazioni di impresa o ad organismi simili all'ICE, operare avendo come criterio guida gli interessi generali del sistema industriale e del complesso delle imprese esportatrici, assicurando l'indirizzo e il controllo dell'Istituto con la professionalità e l'impegno richiesti da una moderna azienda di servizi.

Viene recepito il fondamentale principio della distinzione dei poteri tra organi dell'amministrazione e dirigenza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, che, con le modulazioni del caso, dovrà informare lo statuto e l'ordinamento dei servizi dell'ICE.

Il direttore generale è coadiuvato da un comitato dei direttori per garantire l'efficienza della gestione. Lo statuto dovrà articolare composizione e compiti del comitato stesso anche in collegamento all'ordinamento dei servizi. Dovrebbero confluire nel comitato, per garantire le necessarie interrelazioni, i responsabili delle linee di servizio, i responsabili dei principali uffici di staff.

L'articolo 4 ribadisce al primo posto delle entrate dell'ICE i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori pubblici e privati.

Tali entrate hanno una funzione fondamentale che, in quanto tale, è recepita dalla larghissima maggioranza degli enti esteri omologhi dell'ICE per:

a) selezionare le imprese utenti in relazione ad obiettivi di *marketing* tendenti a realizzare il miglior rapporto costi-ricavi tra spesa pubblica e obiettivi di ricavi dell'*export* nazionale;

b) qualificare e monitorare l'erogazione dei servizi;

c) generare un flusso finanziario aggiuntivo rispetto a quello pubblico statale.

Il finanziamento pubblico viene parametrato per ogni anno ad un valore di riferimento oggettivo, pari allo 0,6 per mille del valore dell'interscambio.

Si stabilisce un collegamento organico tra area di servizio e livello del finanziamento pubblico sottraendolo per questa via alla lo-

gica arbitraria del livello dei consuntivi precedenti.

Nel concreto, il livello individuato, pari a circa 300 miliardi di lire, aumentato dalle entrate per corrispettivi, pari a 30-40 miliardi di lire, consente di finanziare tutta l'attività dell'ICE, inclusa quella promozionale. A consuntivo, dopo il controllo di risultato da parte della committenza pubblica, saranno effettuate le eventuali integrazioni, correlate all'attività svolta, sotto forma di contributi in conto esercizio. A questo fine è opportuno chiarire che poichè al momento della formulazione del bilancio di previsione non sono ancora disponibili i dati relativi all'interscambio dell'anno in corso, il riferimento è fatto al triennio precedente all'anno di predisposizione del bilancio.

L'ultimo comma dell'articolo 4 conferma l'opportunità della trasparenza della spesa pubblica, facendo obbligo all'Istituto di rendicontare i flussi di spesa non solo in termini di poste di bilancio formale, ma altresì in termini di risultato di volumi di servizi erogati e delle entrate relative.

L'articolo 5, in materia di definizione dello statuto dell'Ente, sottolinea in particolare l'opportunità della costituzione di centri polifunzionali di servizio che si pongano presso le imprese come referenti unici per i servizi reali, finanziari e assicurativi.

L'articolo 6, confermando l'orientamento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per la privatizzazione del rapporto di lavoro, unifica il regime della contrattazione dei rapporti di lavoro per la dirigenza e il personale dipendente ed introduce la giurisdizione ordinaria.

Definisce, inoltre, per la prima volta - da un punto di vista legislativo - una categoria di personale che, pur essendo sempre esistita nell'organizzazione del lavoro della rete estera dell'ICE, tuttavia non era mai stata presa in considerazione dalla normativa o dallo statuto. Il personale assunto *in loco* potrà essere anche di origine italiana, in questo modo operando per interrompere una prassi che potrebbe con-

figurare elementi di discriminazione verso gli italiani all'estero.

Viene confermata l'equiparazione al Ministero degli affari esteri per i trattamenti economici accessori relativi ai servizi prestati all'estero e rinviata al regolamento del personale la definizione dei ruoli organici della disciplina del rapporto di lavoro. È altresì confermato il controllo *ex-ante* della Corte dei conti sull'attività dell'Istituto (articolo 7). Mentre, relativamente al trattamento fiscale delle entrate per servizi, attesa la loro fondamentale natura di indica-

tori di risultato, esse sono sottratte all'imposizione tributaria.

La disposizione intende così risolvere un contenzioso in materia che si trascina ormai da molti anni con le autorità fiscali italiane e che riverbera soprattutto effetti negativi per il trattamento fiscale delle sedi ICE all'estero.

Il comma 5 dell'articolo 5 ripristina la competenza diretta dell'ICE per la difesa e la rappresentanza in giudizio, attese le difficoltà riscontrate dal patrocinio dell'Avvocatura generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Suppressione del Ministero del commercio con l'estero)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero del commercio con l'estero è soppresso.

2. Le competenze ed i rapporti del Ministero del commercio con l'estero sono trasferiti ad una direzione generale per il commercio estero costituita, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad esclusione della direzione generale valute, che viene trasferita al Ministero.

3. Il personale del Ministero del commercio con l'estero è trasferito, con il medesimo livello, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, a domanda, ad altre Amministrazioni dello Stato, se queste ultime sono consenzienti.

Art. 2.

(Definizione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, l'internazionalizzazione dell'economia italiana.

2. L'Istituto si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia e in sedi estere che rivestono la qualifica di agenzie governative notificate come tali alle autorità locali. Dette sedi sono uffici di rappresentanza.

3. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi pluriennali approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile-finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) vigila che l'attività dell'Istituto sia volta al raggiungimento degli obiettivi programmati;

b) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto;

c) approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di definizione di un accordo di programma triennale, indica gli obiettivi generali, settoriali e di mercato ai quali dovranno conformarsi i servizi che l'Istituto eroga alle imprese.

7. L'accordo di cui al comma 6 individua, tra l'altro, gli *standard* qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare in relazione alle aree di attività dell'Istituto:

a) informazione;

b) assistenza alle imprese italiane ed estere;

c) promozione settoriale;

d) formazione;

e) commesse e progetti speciali.

8. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 3.

(Compiti e organi dell'Istituto)

1. L'Istituto nello svolgere il ruolo definito all'articolo 2, comma 1:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

b) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

c) sviluppa la promozione dei prodotti italiani nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al coordinamento progettuale tecnico-operativo delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici;

d) svolge corsi di formazione per i quadri del commercio internazionale e in materie connesse all'internazionalizzazione;

e) interviene a livello informativo ed operativo nella collaborazione industriale e nel campo degli investimenti esteri.

2. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato consultivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il direttore generale.

3. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato consultivo.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;

b) delibera i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto;

c) adotta direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni di istituto e la sua organizzazione interna; delibera i servizi da prestare dietro corrispettivo;

d) adotta ogni altro provvedimento riservato al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri scelti tra persone di specifica competenza tra coloro che non abbiano ricoperto negli ultimi due anni incarichi direttivi o avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con associazioni o enti rappresentativi di destinatari dei servizi dell'Istituto od organismi pubblici o privati che svolgono attività concorrenti o similari a quelle svolte dall'ICE

6. Il comitato consultivo esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale dell'attività dell'Istituto, e può articolare la propria attività per commissioni di lavoro, allo scopo di contribuire alla definizione degli indirizzi settoriali o di specifici progetti.

7. Il comitato consultivo è composto da:

a) nove rappresentanti di comprovata competenza designati dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle piccole e medie imprese industriali, agricole, commerciali, artigianali, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) nove membri in rappresentanza delle regioni, designati dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

8. Il collegio dei revisori è composto:

a) da un funzionario del Ministero del tesoro;

b) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un componente iscritto all'Albo dei revisori dei conti;

d) da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione.

9. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

10. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato consultivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto, partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo delle esecuzioni delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal comitato dei direttori delle principali aree di servizio.

12. I poteri degli organi e dei dirigenti dell'Istituto sono definiti dal principio di cui all'articolo 3 del disegno di legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che attribuisce ai primi l'indirizzo e il controllo e ai secondi la gestione.

Art. 4.

(Entrate dell'Istituto)

1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

a) le somme corrisposte dagli operatori economici pubblici e privati a titolo di par-

ziale rimborso del costo dei servizi utilizzati. Le somme così percepite sono considerate i principali indicatori di risultato a cui rapportare l'attività di servizio dell'Istituto, con particolare riguardo al sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, anche al fine di selezionare l'utenza;

b) il contributo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, finalizzato alla realizzazione dei compiti istituzionali, per la parte eccedente le entrate di cui alla lettera a);

c) le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione di programmi e attività richieste dalle Amministrazioni dello Stato;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è fissato nella misura dello 0,6 per mille del valore medio dell'interscambio commerciale dell'Italia nel triennio precedente l'anno di riferimento, secondo le rilevazioni pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Detto contributo è trasferito all'Istituto in un'unica soluzione ed in via anticipata all'inizio di ogni esercizio.

3. In allegato alla relazione di cui al comma 8 dell'articolo 2, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati.

Art. 5.

(Statuto dell'Istituto)

1. In coerenza con le disposizione di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi di commercio con l'estero sul territorio nazionale, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante convenzioni saranno istituiti, con il concorso delle regioni, delle camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura e di altri organismi pubblici, centri di servizio, in modo da favorire un processo di concentrazione delle strutture già operanti, da evitare duplicazioni e da sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese e dei distretti industriali.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia d'impresa, nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgere all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e la possibilità di cessione a titolo oneroso dei propri crediti vantati verso gli utilizzatori dei servizi.

4. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le attività poste in essere dall'Istituto nell'espletamento dei propri compiti istituzionali non costituiscono, ai fini dell'imposta del valore aggiunto, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio, attività commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile.

5. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del consiglio di amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

6. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato per tutti gli stati e gradi di giudizio le controversie affidate ai sensi del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

Art. 6.

(Trattamento del personale)

1. I rapporti di lavoro dei dirigenti e del personale dell'Istituto sono regolati da contratti collettivi e individuali, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, in applicazione del comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In materia di giurisdizione, sono applicati gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

2. L'Istituto assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esso opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

3. In ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto, si applica la normativa in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri, previo esame congiunto, ex articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale criterio vale anche per le modifiche future. Il consiglio di amministrazione delibera le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dirigenti e dipendenti dell'Istituto e quelle del personale diplomatico e amministrativo del Ministero degli affari esteri.

4. Gli uffici con sede al di fuori del territorio nazionale possono altresì avvalersi del personale assunto localmente dagli uffici medesimi, sulla base di procedure generali e di direttive formulate dal consiglio di amministrazione. Tali rapporti di lavoro sono

interamente ed esclusivamente regolati dalle norme e dagli usi locali.

5. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali; il regime delle incompatibilità. Il regolamento recepisce, inoltre, le normative in materia di responsabilità disciplinare, formazione e mobilità dei dipendenti definite nei contratti collettivi.

Art. 7.

(Controlli)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

(Controllo di qualità)

1. Sono esercitati dall'Istituto i controlli di qualità dei settori ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del Regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985.

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge 16 marzo 1976, n. 71, e la legge 18 marzo 1989, n. 106. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.